

COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA

Provincia di Piacenza

AREA SERVIZI EDUCATIVI-RICREATIVI E SERVIZI AL CITTADINO

Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento dei Servizi educativi Comunali (Centro Educativo e Progetto di animazione di strada) e dei Servizi educativi di integrazione scolastica a favore degli alunni diversamente abili del Comune di Lugagnano Val D'Arda (PC). Periodo SETTEMBRE 2022 – LUGLIO 2025

Art.1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto:

- a) La gestione del servizio di assistenza educativa scolastica per bambini e ragazzi disabili residenti nel Comune di Lugagnano Val D'Arda e frequentanti le scuole dell'infanzia, la primaria, la secondaria di primo grado e di secondo grado.
- b) La gestione del Centro Educativo pomeridiano rivolto ai minori di età compresa fra i 6 e i 14 anni (scuola primaria e secondaria di primo grado) finalizzato allo sviluppo dell'aggregazione e socializzazione, promozione del benessere dei singoli frequentanti in un'ottica di pieno sviluppo personale, promozione del benessere del gruppo e dello sviluppo della capacità di rispetto delle diversità e sviluppo della conoscenza di doveri e dei diritti di cittadinanza anche attraverso attività di apertura al territorio.
- c) Progetto di animazione giovanile di strada denominato " Sala Jungle" a favore degli adolescenti e giovani adulti, fascia d'età 15/20, ed è inteso come servizio socio-educativo e di animazione avente lo scopo di aggregare i ragazzi attraverso la costruzione di relazioni significative tra di loro e con gli adulti, stimolando il percorso di crescita individuale e del gruppo verso l'autonomia necessaria all'ingresso nell'età adulta, garantendo un ambiente accogliente e di valorizzazione della persona attraverso attività di sperimentazione di sé ed acquisizione di comportamenti pro-sociali.

Art. 2 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

a) La gestione del servizio di assistenza educativa scolastica per bambini e ragazzi disabili residenti nel comune e frequentanti le scuole per l'infanzia, le scuole primarie e la secondaria di primo e secondo grado.

La finalità della prestazione è quella di assicurare a bambini e ragazzi disabili certificati dall'Ausl, mediante un servizio individualizzato, l'accesso e la frequenza al sistema scolastico nonché la predisposizione di azioni di sostegno all'integrazione ed alla comunicazione, così come previsto dall'art.14 della legge 328\00, dall'art. 12 della legge 104 del 1992, recepito dall'Accordo di Programma provinciale del 2012 per l'integrazione scolastica degli alunni disabili. L'impresa aggiudicataria dovrà nello specifico provvedere alle seguenti attività:

- assistenza scolastica rivolta agli alunni disabili frequentanti la scuola primaria, la secondaria di primo e secondo grado, compresi i servizi volti alla promozione dello sviluppo psicofisico complessivo, attraverso la predisposizione di interventi individualizzati mirati a favorire l'autonomia, la socializzazione e la relazione, nonché la partecipazione alla vita scolastica ed al rapporto con i compagni;
- raccordo con i docenti delle istituzioni educative coinvolte, i servizi sanitari, i servizi sociali minori, i referenti degli enti locali e le famiglie dei bambini e ragazzi, al fine di garantire la necessaria cooperazione, finalizzata alla realizzazione e verifica del Piano Educativo Individualizzato di ciascun soggetto disabile;
- formazione del personale inerente alle specifiche situazioni di disabilità.

L'inizio del servizio presso le scuole è previsto in concomitanza con l'apertura dell'anno scolastico; entro il mese di agosto verrà comunicato alla Ditta appaltatrice, da parte dell'ufficio Servizi Sociali del Comune, il numero, la tipologia dei casi da seguire e la quantità di ore richieste. Per eventuali casi inseriti nelle attività estive verrà data conferma entro il mese di maggio.

La presenza in servizio dell'educatore è vincolata alla frequenza del bambino da assistere. In caso di assenza non preventivamente comunicata l'educatore rimane a disposizione della classe solo nella prima ora del giorno di assenza poi stacca dal servizio e, salvo diversa indicazione dell'ufficio comunale, non si reca più nella struttura fino al rientro dell'alunno.

L'orario di servizio degli operatori presso le scuole dell'obbligo, sarà concordato all'inizio di ogni anno in modo congiunto, sulla base delle diverse necessità presenti, tra Ufficio Servizi Sociali Comunale, il Dirigente dell'Istituto Scolastico e l'Impresa appaltatrice.

La ditta appaltatrice si impegna inoltre a fare in modo che, nei casi seguiti si abbia la continuità dello stesso personale educativo.

Quantificazione delle prestazioni

Gli orari definitivi della prestazione, il numero di operatori effettivamente necessari e la sede di svolgimento delle attività costituiscono aspetti da stabilire in relazione alle situazioni concretamente da seguire.

b) Gestione del centro educativo pomeridiano rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado e finalizzato allo sviluppo della socializzazione

Si tratta del progetto educativo pomeridiano rivolto ai minori di età compresa fra i 6 e i 14 anni finalizzato al supporto didattico ed allo sviluppo della socializzazione di gruppi di bambini frequentati le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Lugagnano. Il servizio si svolge dall'inizio di ottobre (e precisamente dal 1° lunedì del mese di ottobre) alla fine di maggio dell'anno successivo (n. 31 settimane circa), dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 18.30 nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale anche in collaborazione con altre realtà (Istituto FMA, Parrocchia, strutture sportive e ricreative). I minori che frequentano il Servizio, negli ultimi due anni, sono in media pari a N°30 (capienza massima).

Alle attività del Centro Educativo partecipano anche i minori segnalati dal Servizio Sociale Area minori dell'Unione dei Comuni "Alta Val d'Arda" con un progetto individualizzato che quantificherà le ore di presenza di operatori messi a disposizione dal Servizio Sociale Area minori dell'Unione dei Comuni Alta Val d'Arda con i quali si dovrà trovare ogni modalità utile ad una buona integrazione.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere ai seguenti compiti:

- organizzazione e gestione del servizio per gruppi di bambini possibilmente omogenei per età, mediante attività educative e momenti di carattere ricreativo e laboratoriale;
- raccordo con i docenti delle classi coinvolte nel progetto e con i referenti del comune al fine di monitorare lo sviluppo delle attività e/o riprogrammare le offerte se necessario;
- formazione del personale, ponendo particolare riguardo alle tematiche legate ai bisogni dell'infanzia ed alle diverse casistiche di disagio socio-relazionale;
- coordinamento e supervisione degli educatori, adeguata formazione degli stessi;
- produzione di documentazione, attività di monitoraggio e di valutazione dei progetti con particolare attenzione agli esiti educativi e sociali del lavoro condotto con bambini e ragazzi;

Il servizio può accogliere un numero massimo di 30 bambini con un rapporto medio indicativo bambini-educatore di 1/15 durante le attività ludico-ricreative, salvo la presenza di situazioni di disabilità, di disagio pronunciato o diverse scelte organizzative condivise con l'ufficio servizi sociali comunale.

Quantificazione delle prestazioni

Il numero di operatori effettivamente necessari e la configurazione settimanale ed oraria del servizio potranno subire variazioni in relazione alla quantità di iscritti o a sopravvenute esigenze di carattere organizzativo o istituzionale che saranno tempestivamente comunicate alla ditta appaltatrice.

c) Gestione del Servizio Educativo "Sala Jungle"

Si tratta di un servizio rivolto prevalentemente ai ragazzi dai 15 ai 20 anni, situato in uno spazio appositamente strutturato e dotato di attrezzature per lo svolgimento delle diverse attività previste. I partecipanti, negli ultimi due anni, sono stati in media pari a N°25. Tale Servizio ha, tra i suoi obiettivi primari: la creazione di momenti di ascolto e di relazioni significative; il favorire le capacità di comunicazione e di socializzazione; il promuovere l'abitudine al senso critico ed all'autonomia di giudizio attraverso il confronto e la responsabilizzazione; vuole inoltre offrire strumenti di orientamento ed informazione sul territorio e sulle opportunità che esso offre. Queste finalità sono perseguite mediante le seguenti attività:

- 3 aperture programmate settimanali sia pomeridiane sia serali, oltre alle occasioni nelle quali hanno luogo specifiche iniziative;
- controllo sul comportamento degli utenti e sul corretto uso dei locali prevedendo gli interventi necessari a tutelare i frequentanti e gli ambienti;
- elaborazione di una progettualità che sappia cogliere in modo dinamico le richieste dei giovani del territorio;
- gestione dell'attività educativa e relazionale con gli utenti;
- allestimento di corsi di carattere formativo, culturale e ricreativo per i giovani;
- organizzazione di feste ed eventi culturali in collaborazione con le realtà del territorio;
- svolgimento di attività di solidarietà e volontariato;
- attività di monitoraggio e di documentazione sull'attività svolta, sulla partecipazione degli utenti, sugli esiti percepiti o rilevati;
- costante raccordo con i referenti comunali del settore educativo e Area tutela minori per eventuali adeguamenti progettuali e per verifiche e condivisioni della programmazione svolta;
- formazione del personale, ponendo particolare riguardo alle tematiche legate ai bisogni dell'adolescenza ed alle diverse casistiche di disagio socio-relazionale;
- attività di pulizia del locale sede delle attività educative/ricreative.

Quantificazione delle prestazioni

Il funzionamento del centro giovani è previsto dall'inizio di ottobre (e precisamente dal 1° lunedì del mese di ottobre) alla fine di maggio dell'anno successivo. Le eventuali variazioni all'articolazione del calendario e degli orari indicati sopra, dovute a sopravvenute esigenze di carattere organizzativo o istituzionale, saranno tempestivamente comunicate alla ditta appaltatrice.

(valido per tutti i servizi)

Il numero complessivo, presunto, di ore da attribuire agli operatori per la gestione dei suddetti servizi sarà comprensivo dell'attività di progettazione e organizzazione e verifica.

Eventuali variazioni al tipo di offerta, all'articolazione del calendario e degli orari indicati sopra, al numero degli educatori, dovute a sopravvenute esigenze di carattere organizzativo o istituzionale, saranno tempestivamente comunicate alla Ditta appaltatrice che sarà tenuta ad accettarli.

La Ditta appaltatrice deve provvedere ai vari servizi avvalendosi di proprio personale, adeguato per capacità, qualifica, competenza ed esperienza a svolgere le prestazioni richieste.

Il personale utilizzato dalla Ditta deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli e requisiti:

- diplomi di scuola superiore ad indirizzo socio-pedagogico, educativo, artistico, con sufficiente esperienza in servizi analoghi a quelli in oggetto;
- lauree attinenti, in ambito: sociologico, pedagogico, psicologico, formativo, comunicativo, artistico, con sufficiente esperienza in servizi analoghi a quelli in oggetto;
- diploma di maturità ed esperienza acquisita con almeno due anni di attività in servizi affini a quelli oggetto dell'appalto ed in possesso di specifica formazione sulle tematiche attinenti.

Il personale utilizzato deve essere fisicamente idoneo a svolgere il compito al quale risulta assegnato; deve inoltre essere di provata capacità, onestà, moralità e riservatezza, in grado di mantenere sempre un contegno riguardoso e corretto verso gli utenti, le famiglie e tutte le figure con le quali si troverà ad interagire nell'espletamento delle sue mansioni.

Il personale della ditta affidataria è tenuto al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 622 del C.P.

L'aggiudicatario dovrà assicurare l'assenza di condizioni ostative previste dalla L. 6 febbraio 2006 n. 38 (*"Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografica anche a mezzo internet"*) per tutto il personale impiegato e si obbliga all'osservanza degli adempimenti di cui al D. Lgs 4 marzo 2014, n. 39 (*"Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI"*).

Gli operatori dovranno assumersi la responsabilità connessa alla vigilanza dei minori (art. 2047 C.C.) esonerando in tal modo il Comune di Lugagnano Val d'Arda da ogni responsabilità in relazione ad eventuali incidenti subiti dai minori.

È vietato utilizzare i dati anagrafici e di ogni altro genere forniti dal Comune di Lugagnano Val d'Arda per fini diversi da quelli formanti oggetto dell'appalto.

Il personale impiegato deve essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riferimento alle mansioni da svolgere, nel rispetto degli orari definiti.

Il personale deve svolgere il proprio servizio come definito per ogni tipologia di prestazione nel presente capitolato.

L'Amministrazione comunale, nella persona del responsabile di settore ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nel servizio che non offra garanzia di capacità, contegno corretto o che comunque non risulti idoneo a perseguire le finalità del servizio. La sostituzione deve avvenire entro 3 giorni dalla richiesta o immediatamente, qualora sussista l'urgenza.

Art. 4 - DURATA DELL'APPALTO ED EVENTUALE RINNOVO

Il presente appalto decorre dal 15/09/2022 al 30/06/2025. Il servizio decorrerà dalla data del verbale di avvio delle prestazioni, il quale potrà avere luogo anche in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d. lgs. 50/2016.

Art. 5 - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELL'APPALTO – BASE D'ASTA – COSTI DEL PERSONALE

Come precisato all'interno del Progetto di cui all'Allegato 1, il **valore complessivo presunto dell'appalto**, stimato ai sensi dell'art. 35, c. 4 del Codice, nonché **valore complessivo a base di gara**, per la sua intera durata, ammonta perciò ad € **306.766,65** (IVA esclusa), calcolato come sotto dettagliato, con oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a ribasso pari ad € 0,00.

Ai sensi dell'Art. 23, comma 16 del Codice, l'importo a base di gara comprende i costi della mano d'opera che il Comune ha stimato nella somma di € **85.983,23** (su base annuale) e di € **257.949,69** (su base contrattuale), IVA esclusa, come dettagliato al punto 4.2 del Progetto (Allegato 1). Ai fini della quantificazione del costo del personale da parte della stazione appaltante, è stato preso in considerazione il **costo orario minimo senza indennità di turno** del lavoro riportato nelle Tabelle per la Provincia di Piacenza afferenti il "Costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative sociali del settore socio sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo" in vigore dal mese di settembre 2020, costo che risulta allineato rispetto al costo del lavoro riportato nelle Tabelle Ministeriali di cui al D.D. n. 7/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Servizio oggetto dell'appalto e monte ore annuale		Stima monte ore contrattuale (3 anni)	
CENTRO EDUCATIVO			
Numero ore anno per educatore liv. D2	418,5	Numero ore per educatore liv. D2 su base contrattuale	1.255,5
Costo orario per educatore liv. D2 base d'asta	€ 23,80	Costo orario per educatore liv. D2 a base d'asta	€ 29.880,90
Numero ore anno per educatore liv. D1	418,5	Numero ore per educatore liv. D1 su base contrattuale	1.255,5
Costo orario per educatore liv. D1 base d'asta	€23,30	Costo orario per educatore livello D1	29253,15
<u>Totale costo annuale stimato (a base d'asta)</u>	€19.711,35	<u>Costo totale del servizio stimato per l'intera durata contrattuale (3 anni) (a base d'asta)</u>	€ 59.134,05

Servizio oggetto dell'appalto e monte ore annuale		Stima monte ore contrattuale (3 anni)	
SALA JUNGLE			
Numero ore anno per educatore liv. D2	217	Numero ore per educatore liv. D2 su base contrattuale	651
Costo orario per educatore liv. D2 base d'asta	€ 23,80	Costo orario per educatore liv. D2 a base d'asta	€ 15.493,80

Numero ore anno per educatore liv. D1	217	Numero ore per educatore liv.D1	651
Costo orario per educatore liv. D1 base d'asta	€ 23,30	Costo orario per educatore liv. D1 su base contrattuale	€15.168,30
Numero ore addetta alle pulizie liv. A1	31	Numero ore per ausiliaria addetta alle pulizie	93
Costo orario per addetta alle pulizie liv. A1 base d'asta	€18,80	Costo orario per addetta alle pulizie	€ 1.748,40
<u>Totale costo annuale stimato (a base d'asta)</u>	€10.803,50	<u>Costo totale del servizio stimato per l'intera durata contrattuale (3 anni) (a base d'asta)</u>	€32.410,50

Servizio oggetto dell'appalto e monte ore annuale		Stima monte ore contrattuale (3 anni)	
Sostegno scolastico a favore di alunni disabili			
Numero ore anno per educatore liv. D1	3.079	Numero ore servizio educativo liv. D1 su base contrattuale	9.237
Costo orario per educatore liv. D1 base d'asta	€ 23,30	Costo orario servizio educativo liv. D1 a base d'asta	€215.222,10
<u>Totale costo annuale stimato (a base d'asta)</u>	€ 71.740,70	<u>Costo totale del servizio stimato per l'intera durata contrattuale (3 anni) (a base d'asta)</u>	€215.222,10

Le somme indicate sono suscettibili di eventuali variazioni in relazione alla quantità effettiva di iscritti, a riduzioni o ampliamenti dei servizi, a sopravvenute esigenze di carattere organizzativo.

Art. 6 - ONERI E COMPITI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

La Ditta aggiudicataria ed il personale impiegato debbono provvedere a:

- a) Garantire il regolare funzionamento dei servizi oggetto del presente appalto con propri capitali e proprio personale e mantenere in servizio un organico che consenta il rispetto dei rapporti operatori/utenti specificato all'art 2 provvedendo con tempestività alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale.
- b) Trasmettere ogni anno, di norma prima dell'inizio dei diversi servizi, l'elenco degli educatori impiegati per la gestione dei servizi stessi.
- c) Comunicare il nominativo di un referente, con funzioni di responsabile e di coordinatore tecnico-operativo delle attività oggetto dell'appalto, che garantisca i collegamenti con il settore comunale di riferimento.
- d) Segnalare immediatamente le sostituzioni di personale al responsabile comunale competente.
- e) Fare in modo di mantenere la continuità educativa degli operatori incaricati nei vari servizi impegnandosi a contenere al massimo il turnover del personale.
- f) Applicare ed osservare per i propri dipendenti le disposizioni legislative ed i vigenti specifici contratti di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, il trattamento previdenziale e assicurativo dei lavoratori di tale categoria e settore, nonché i successivi rinnovi e gli accordi locali integrativi.

- g) Programmare le attività educative ed assistenziali conformemente ai progetti presentati in sede di gara.
- h) svolgere tutti i servizi previsti dal presente capitolato utilizzando strumentazioni in propria dotazione o avute in disponibilità, conformi alle norme di sicurezza.
- i) Collaborare, con gli uffici comunali preposti, ai periodici controlli sull'efficace funzionamento dei servizi affidati impegnandosi ad individuare, per la parte di propria competenza, idonee soluzioni delle eventuali criticità rilevate. Effettuare con il Comune un incontro al termine di ogni anno educativo/scolastico finalizzato alla verifica dell'attività svolta.
- j) Provvedere alla formazione del personale incaricato, mediante piani di aggiornamento e di supervisione.
- k) Attenersi al rigoroso rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.
- l) Garantire la reperibilità di un responsabile nel periodo di funzionamento dei servizi oggetto del presente appalto, fornendo i necessari recapiti.
- m) Osservare le norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente.
- n) Obbligarsi in via prioritaria, sulla base della Clausola di garanzia occupazionale ex art. 50 del D.Lgs. 50/2016, ad assumere ovvero utilizzare gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica si armonizzino con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, sempre nel rispetto dei principi del Trattato CE.

Art. 8 – FORNITURA DEL MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO

Tutto il materiale (di consumo, di cancelleria, didattico, ludico-ricreativo) necessario per la perfetta e completa realizzazione dei servizi è a carico dell'appaltatore.

Il materiale destinato alle attività educative, come ad esempio giocattoli, materiale fotografico, audiografico, audiovisivo, ecc., deve essere conforme alle norme vigenti e sufficienti per quantità e qualità in relazione alle varie aree di sviluppo del bambino e rinnovato quando necessario a carico del soggetto risultato aggiudicatario.

Nel Progetto Gestionale dovrà essere contenuta anche la dotazione iniziale dei materiali (di consumo, di cancelleria, didattico, ludico-ricreativo).

Alla scadenza il soggetto risultato aggiudicatario è tenuto a riconsegnare le attrezzature ed i materiali didattici in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, che rimarranno di proprietà del Comune.

Art. 9 - ONERI E IMPEGNI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione comunale dovrà:

- a) Comunicare alla Ditta appaltatrice, indicativamente 15 giorni prima dell'avvio dei servizi, gli elementi essenziali (quali ad es. l'entità degli utenti, il periodo e gli orari del funzionamento del servizio ecc.) per l'organizzazione e la gestione dei servizi stessi.
- b) Mettere a disposizione della Ditta medesima, in collaborazione con la Parrocchia e l'Istituto FMA, i locali e gli arredi necessari per il funzionamento dei servizi oggetto dell'appalto, disponendo periodiche verifiche e controlli sullo stato d'uso e di mantenimento di detti locali, sulla condizione dei materiali e delle attrezzature custodite.

- c) Provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà del Comune e delle attrezzature ove i servizi sono collocati nonché delle aree verdi utilizzate.
- d) Provvedere alla riparazione di rotture o danni dovute all'usura o a cause non imputabili alla Ditta appaltatrice né a soggetti dei quali la stessa debba rispondere a norma di legge.
- e) Garantire la fornitura delle utenze, i controlli e le manutenzioni dei vari impianti di proprietà
- f) Corrispondere il canone previsto secondo le modalità di cui al successivo art. 17.
- g) Provvedere alla copertura assicurativa degli immobili comunali utilizzati per quanto concerne incendio furto e RCT.

Art. 10 – SERVIZIO MENSA PER GLI OPERATORI

L'appaltatore è tenuto a sostenere le spese relative alla ristorazione dei propri dipendenti impegnati nella fascia oraria della mensa o comunque aventi diritto al riconoscimento del buono pasto, in base alla normativa contrattuale di settore. Provvederà a tale compito in modo autonomo e nelle forme che riterrà più opportune, compresa l'eventuale stipulazione di un contratto di fornitura con la Ditta assegnataria del servizio di refezione scolastica.

Art. 11 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

La ditta si impegna a rispettare tutte le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

La ditta, nell'assumere gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione del D.Lgs. 81/2008, dovrà provvedere all'informazione e formazione del personale (in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, pronto soccorso, antincendio ecc.).

L'aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, a coordinarsi e a cooperare con il datore di lavoro, dando tutte le informazioni utili a eliminare i rischi dovuti alle interferenze della propria attività lavorativa con quella svolta dagli altri soggetti operanti nelle singole strutture sedi dei servizi pertanto si impegna a partecipare alle riunioni di cooperazione e coordinamento, ove promosse dal datore di lavoro committente o responsabile dell'istituzione scolastica.

Il personale occupato dall'impresa appaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenenti le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento

Art. 12 – SCIOPERI E SOSPENSIONI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici; come tali, per nessuna ragione, potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore previsti dalla legge.

In caso di sciopero dei propri dipendenti, la Ditta appaltatrice è tenuta a darne comunicazione al Comune con almeno 48 ore di anticipo e si impegna comunque a concordare modalità rispettose della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000 nel comparto Regioni –autonomie locali.

In caso di sciopero del personale dei servizi scolastici comunali o degli istituti scolastici statali, che comporti la sospensione dei servizi in oggetto, il Comune è tenuto a darne comunicazione alla ditta almeno tre giorni prima del giorno fissato per lo sciopero.

In caso di chiusure straordinarie del servizio per causa di forza maggiore, come ed esempio avversità atmosferiche particolarmente forti, la prestazione lavorativa può essere differita, su richiesta dell'ufficio Servizi Sociali, in una circostanza successiva.

Nulla è dovuto alla ditta per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

ART. 12 bis REGOLAZIONE DEL RAPPORTO IN CASO DI EVENTUALI EMERGENZE COMPORTANTI MODIFICHE ORGANIZZATIVE PARZIALI

Nel caso di eventuali emergenze (es emergenza sanitaria Covid-19) che comportino necessità di modifiche organizzative delle agenzie educative, trovano applicazione le seguenti previsioni:

a) l'aggiudicatario si impegna a garantire l'esecuzione del servizio nella massima sicurezza, prestando particolare attenzione all'utilizzo, da parte del proprio personale, dei necessari Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), i quali sono da intendersi ricompresi nel corrispettivo di cui all'art. 13;

b) un'eventuale necessità di modifica del servizio potrà essere disciplinata con l'istituto della coprogettazione ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 117/2017 e all'art. 30, comma 8 del D.Lgs 50/2016, interpellando l'aggiudicatario, al fine di assicurare continuità nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni agli utenti, seppure in forma rimodulata, con costi che verranno definiti in accordo fra le parti sulla base dei costi orari di aggiudicazione del presente appalto

Art. 13 – STRUTTURE E MODALITA' D'USO

I servizi oggetto del presente appalto si svolgono, come specificato all'art. 2, in locale e cortile comunale, in locali e cortile c/o l'Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice, in strutture scolastiche di Lugagnano Val D'Arda o presso sedi di scuole secondarie di secondo grado della provincia. Gli operatori devono utilizzare correttamente gli ambienti, gli arredi e i materiali contenuti negli spazi utilizzati; se compete a loro devono provvedere con diligenza alla chiusura di porte e finestre prima di abbandonare i locali alla cessazione delle attività.

L'impresa è inoltre responsabile della custodia delle attrezzature tecniche e dei prodotti impiegati.

Per quanto concerne il centro giovani l'attività viene svolta nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale anche in collaborazione con altre realtà (Istituto FMA, Parrocchia, strutture sportive e ricreative) che vengono concessi in comodato d'uso gratuito all'Impresa aggiudicataria. Alla consegna dei locali verrà redatto, con il concorso delle parti, un apposito verbale di consegna.

Art. 14 - DANNI A PERSONE O COSE: RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell'impresa esercente. Sarà obbligo della ditta adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

L'Appaltatore deve rispondere di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto dell'appalto, per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni responsabilità; inoltre deve provvedere, a proprie spese, alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, danneggiati durante l'esecuzione del servizio, salvo che il danneggiamento non sia imputabile a cause fortuite o a mancati interventi del Committente.

Le eventuali spese che l'Amministrazione comunale dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti della Ditta e, in ogni caso, da questa rimborsate.

Art. 15 - ASSICURAZIONI

Prima dell'inizio del servizio l'Appaltatore dovrà comprovare all'Amministrazione comunale di aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (Rct) comprensiva della responsabilità civile verso prestatori d'opera (Rco), ivi compresi i lavoratori parasubordinati.

L'anzidetta assicurazione dovrà prevedere massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:

- euro 5.000.000,00 per ogni sinistro anche derivante da comportamenti del proprio personale, per tutte le attività ed i servizi in gestione nella struttura.

- euro 2.500.000,00 per ogni persona - sia essa un terzo o un prestatore di lavoro - che abbia subito danni per morte o lesioni personali;

- euro 2.500.000,00 per danni cagionati a cose e/o animali,

e dovrà recare espresso riferimento alla copertura dei rischi derivanti dall'esercizio di tutte le attività e servizi che formano oggetto dell'appalto, come descritti nel presente capitolato d'onere, comprese le attività complementari e accessorie rispetto a quelle principali, nessuna esclusa.

Relativamente alla sopra menzionata polizza Rct/Rco, dovranno inoltre essere rese espressamente operanti - a integrazione e/o deroga di quanto diversamente previsto dalle condizioni d'uso ANIA - le seguenti condizioni estensive della copertura:

- l'estensione del novero dei terzi a tutte le persone fisiche e giuridiche (compresi il Comune di Lugagnano Val D'Arda e i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori), fatta eccezione, limitatamente agli infortuni subiti durante la prestazione di lavoro e/o servizio, per i lavoratori subordinati e parasubordinati dell'Appaltatore per i quali sussista l'obbligo della copertura assicurativa di legge contro gli infortuni sul lavoro (in quanto assicurati con la Rco);

- l'estensione dell'assicurazione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene - sia immobile, sia mobile - utilizzato per l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto;

- l'estensione dell'assicurazione Rct alla responsabilità civile personale dei dipendenti e dei collaboratori a qualunque titolo dell'Appaltatore, compresa la r.c. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni;

- l'estensione della garanzia Rct alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi da qualunque soggetto della cui opera l'Appaltatore si avvalga - indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro - nell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;

- estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e/o custodia;

- l'estensione della garanzia Rct ai danni a cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;

- l'estensione della garanzia Rct ai danni alle cose di terzi, derivanti da incendio di cose di proprietà o detenute dall'Appaltatore o da persone delle quali lo stesso debba rispondere;

- l'estensione della garanzia Rct ai danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi;

- l'estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati;

- l'estensione della garanzia all'errato trattamento dei dati personali;

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dal Comune e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto.

L'Appaltatore assume inoltre ogni responsabilità civile e penale per gli infortuni causati al personale addetto al servizio, rinunciando - senza eccezioni o deroghe - a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti del Comune che deve pertanto intendersi manlevato da ogni responsabilità al riguardo.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'Appaltatore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera in alcun modo l'Appaltatore stesso dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.

Art. 16 – SUPERVISIONE DEI SERVIZI, VERIFICA E CONTROLLO

La titolarità dei Servizi oggetto dell'appalto compete al Comune di Lugagnano Val D'Arda che deve costantemente esercitare funzioni di controllo e verifica circa il loro regolare svolgimento.

Pertanto il Comune, tramite i responsabili dei settori competenti o loro delegati, deve aver accesso, in ogni momento, ai suddetti servizi, al fine di verificare il rispetto degli accordi e delle norme previste nel presente capitolato. Tali controlli sono finalizzati ad appurare:

- il corretto adempimento degli impegni assunti;
- la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;
- l'andamento della gestione, sia sul piano organizzativo che qualitativo;
- il rispetto dei diritti degli utenti;
- il consolidamento dei livelli di gradimento conseguiti nel rapporto utente/servizio;

Sui diversi servizi contemplati nell'appalto dovranno essere inoltre effettuati periodici incontri di verifica fra le parti e presentato per iscritto, a cura della Ditta aggiudicataria, almeno un monitoraggio annuale sull'andamento delle attività e sul gradimento da parte degli utenti, evidenziando le criticità e le proposte migliorative.

All'Impresa è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di confronto su temi o problemi autonomamente individuati.

Art. 17 – PENALI

Se durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal contratto e dal presente capitolato il committente si riserva di applicare le penalità seguenti:

- € 1.000,00 nel caso in cui si dovessero verificare disagi di ogni tipo che possano portare a reclami da parte dell'utenza, tali da provocare un'inevitabile lesione dell'immagine della struttura;
- € 1.500,00 per negligenza constatata degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori loro affidati;
- € 500,00 per ogni singolo evento per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza;

- € 400,00 per mancata sostituzione di operatori assenti, ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
- € 300,00 per ogni giorno di mancata presentazione della documentazione prevista dal capitolato (nominativi operatori, verifiche attività svolte ecc.) alla scadenza concordata;
- € 500,00 per ogni giorno di utilizzo di operatori, anche supplenti, non in possesso dei requisiti offerti in sede di gara, per ogni singolo operatore;
- per altre inadempienze, disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla ditta, da €. 200 a €. 500 in rapporto alla gravità dell'inadempienza ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

L'applicazione delle penalità verrà effettuata dall'Ente committente e sarà preceduta da contestazione scritta, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di rispondere entro 15 giorni presentando opportune controdeduzioni; le penalità applicate saranno detratte dai successivi pagamenti o dalla fideiussione prestata.

Il pagamento della penale non esonera l'Appaltatore dall'obbligo di risarcire l'eventuale danno arrecato all'Ente Committente e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'Ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa:

- a. violazione del divieto di subappalto
- b. inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
- c. comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori;
- d. cessione del contratto;
- e. inosservanza delle norme di legge in materia di personale, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
- f. per l'assunzione, da parte dell'Aggiudicatario, di unità di personale già impiegato dalla ditta cessante in misura inferiore a quanto dichiarato in sede di gara e/o per la mancata applicazione di quanto dichiarato sul personale attualmente impiegato;
- g. violazione delle norme di sicurezza;
- h. ritardo nell'avvio del servizio prolungato per cause non imputabili al Comune per oltre 2 settimane;
- i. irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- l. in caso di apertura di una procedura di fallimento o altre procedure concorsuali a carico dell'appaltatore;
- m. per interruzione non motivata del servizio;
- n. abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa dalla ditta appaltatrice;

o. in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva irregolare per due volte consecutive previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

p. mancata realizzazione, entro un anno (12 mesi) dal termine di scadenza indicato, anche solo di uno dei progetti presentati nell'ambito dell'Offerta tecnica, che hanno determinato l'assegnazione di un punteggio, salvo precedenti accordi in caso di diminuzione dell'importo contrattuale;

q. in caso di dichiarazioni mendaci;

r. negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

Nel caso di risoluzione del Contratto, il Comune di Lugagnano Val d'Arda ha diritto di escutere la cauzione definitiva. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune di Lugagnano al risarcimento dell'ulteriore danno, ivi inclusi i costi per l'indizione di una nuova procedura di gara.

Nel caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Per il recesso dal contratto trova applicazione l'articolo 109 del D.Lgs 50/2016.

È facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso la Ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento del servizio eseguito, purché il servizio sia stato effettuato correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione stipulata da Consip SpA troverà applicazione quanto previsto dall'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 e s.m.i..

Si applicano in ogni caso gli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

Il recesso verrà inoltre esercitato nel caso previsto dall'art. 92, comma 4 del D.lgs 159/2011.

Al contratto che discenderà dall'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato si applica infine la clausola automatica di recesso ex art.1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, previo atto del Responsabile del Servizio.

ART. 19 - CAUZIONE E GARANZIA

A garanzia degli oneri per il mancato adempimento di quanto previsto nel presente capitolato e nel relativo contratto l'impresa aggiudicataria è tenuta a costituire una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione fino a un massimo dell'80% dell'iniziale importo. L'ammontare residuo della garanzia verrà svincolato ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n.50/16.

La Ditta sarà obbligata a reintegrare la fideiussione di cui il committente avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Art. 20 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

Il corrispettivo effettivo pagato mensilmente dal Comune di Lugagnano Val D'Arda verrà comunque determinato e liquidato sulla base dei servizi che saranno richiesti dall'Ente Comune di Lugagnano Val D'Arda e che saranno regolarmente prestati nel mese di riferimento, ai prezzi orari di cui all'offerta presentata in sede di gara corrispondenti al livello di inquadramento del personale effettivamente impiegato nel servizio, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a che pretendere in caso di mancato raggiungimento dell'importo contrattuale presunto indicato all'articolo 5. I corrispettivi liquidati potranno inoltre variare nel corso della durata contrattuale, sulla base del fabbisogno richiesto dai servizi specialistici sanitari.

Tale corrispettivo è da intendersi omnicomprensivo e dovrà comprendere l'attività di coordinamento necessaria al regolare e funzionale svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere diretto o indiretto a carico dell'aggiudicatario. Nessun ulteriore pagamento è dovuto dal Comune di Lugagnano Val D'Arda.

Il pagamento delle prestazioni effettuate avverrà per liquidazioni mensili posticipate, sulla base dell'entità delle quote orarie, definite a seguito del ribasso offerto in sede di gara, per le ore effettivamente svolte dalle figure professionali nel mese di riferimento.

La liquidazione delle somme spettanti, avverrà su presentazione di regolari fatture mensili relative al numero di ore di ciascun servizio prestate nel mese, con allegata distinta delle ore effettuate suddivisa giorno per giorno vidimata dal coordinatore, unitamente ai fogli di presenza degli operatori e alle sostituzioni di personale intervenute. In assenza di tali fogli riepilogativi degli interventi effettuati non sarà possibile procedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture.

Il pagamento sarà disposto, previo visto per regolarità, con atto del Responsabile del Settore preposto entro 30 giorni dal ricevimento al Protocollo del Comune di Lugagnano Val D'Arda di regolari fatture elettroniche intestate al Comune di Lugagnano Val D'Arda, a condizione che il servizio abbia avuto regolare svolgimento, da inviare tramite posta elettronica certificata a: comune.lugagnano@sintranet.legalmail.it

Le fatture dovranno essere trasmesse in modalità elettronica, ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. 55/2013 del Ministero dell'Economia, indicando il Codice Univoco del Comune: **UF4Z8X** e applicando il sistema split payment entro 30 giorni dalla data di acquisizione della fattura al protocollo del Comune.

La fattura dovrà riportare oltre l'importo totale delle prestazioni, il numero della determina di aggiudicazione, il numero dell'impegno di spesa e il numero identificativo di gara (CIG), che saranno comunicati contestualmente all'ordinazione della prestazione.

Si provvederà alla liquidazione della fattura, nei termini di legge, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e previa acquisizione d'ufficio del DURC degli aventi causa in corso di validità e regolare.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, il Comune potrà richiedere all'Aggiudicatario un aumento o una diminuzione della prestazione nei limiti del quinto dell'importo contrattuale e tali da alterare la natura della prestazione originaria, dandone preventiva

comunicazione scritta: l'Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti condizioni del contratto senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

ART. 21 TRACCIABILITA'

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010, l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto per l'erogazione del servizio di cui trattasi, conto correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche di cui all'art. 3, commi 1 e 7 del decreto legislativo sopra indicato. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati al Comune di Lugagnano Val d'Arda, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente al presente contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice identificativo di gara) assegnato dall'ANAC, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3 della Legge 136/2010.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; l'aggiudicatario si impegna ad esibire, a semplice richiesta del Comune di Pontenure, la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente.

L'aggiudicatario si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente il Comune di Lugagnano Val d'Arda e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Uguale impegno dovrà essere assunto dai subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto. Il mancato rispetto degli adempimenti individuati dalla presente clausola contrattuale comporta, ai sensi della Legge 136/2010, la nullità assoluta del contratto

Art. 22 - REVISIONE DEI PREZZI

La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva, verrà riconosciuta dal Comune solo su espressa richiesta dell'Appaltatore.

In ordine all'istituto della revisione prezzi si specifica ulteriormente che:

- la richiesta di revisione dei prezzi potrà essere inviata dall'appaltatore tramite PEC entro il 30 GIUGNO di ogni anno;
- la revisione del prezzo sarà riconosciuta solamente a decorrere dalla data del ricevimento da parte del Comune della richiesta dell'appaltatore, rimanendo quest'ultima priva di ogni effetto retroattivo;
- la revisione verrà riconosciuta esclusivamente tenuto conto della variazione dell'indice ISTAT *"FOI (net) 3.3. Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati-generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente"* intercorrente nei 12 mesi precedenti;
- La revisione del prezzo potrà essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità successiva alla prima.

Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA.

Art. 23 - AUMENTI, DIMINUZIONI, VARIAZIONI DEI SERVIZI

Il Committente si riserva la facoltà di ammettere variazioni al contratto aggiudicato nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili, non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono influire sulla quantità e qualità delle prestazioni richieste;
- c) per eventi, inerenti alla natura e alla specificità dei servizi affidati, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

In tali circostanze il Committente può chiedere alla Ditta aggiudicataria una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Per quanto non espressamente stabilito si applica l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art.24 – CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale, ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 25 - SPESE INERENTI LA GARA E IL CONTRATTO

Tutte le spese relative alla partecipazione alla gara sono a carico di ciascuna ditta concorrente.

Il contratto verrà sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 nelle modalità previste dal Regolamento comunale. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Art. 26- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'aggiudicatario, per quanto concerne il trattamento dei dati personali, identificativi, sensibili degli utenti o di terzi in genere, dei quali dovesse venire a conoscenza nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, dovrà uniformarsi a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal GDPR – Regolamento UE 679/2016.

A tal fine il personale dell'aggiudicatario dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e dal GDPR – Regolamento UE 679/2016.

I dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara saranno trattati anche con mezzi informatici da parte della stazione appaltante, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e dal GDPR – Regolamento UE 679/2016, per i soli fini inerenti la presente procedura di gara. I dati medesimi saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti la Ditta appaltatrice potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento U.E. 679/2016.

Art. 27 - CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI E COLLABORATORI

Il personale e i collaboratori dell'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Lugagnano Val D'Arda, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 31/03/2022.

Art. 28 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Piacenza.

Art. 29 - NORME FINALI

Il contratto è soggetto, oltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni enunciate nel presente capitolato, al rispetto delle vigenti norme e disposizioni del Codice Civile, nonché al rispetto della normativa in materia di servizi educativi, assistenziali e scolastici. La ditta appaltatrice è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale, senza nulla pretendere per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione di dette nuove norme. Per quanto altro non specificato nel presente capitolato, si fa riferimento espresso a quanto previsto nell'offerta (tecnica ed economica) presentata in gara dall'aggiudicatario, nonché alle norme speciali in materia di pubblici servizi e contratti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016.